



***CHI SI FORMA
NON SI FERMA!***



Dott. Maria Laura Tuzi

**PREMI DI TESSERAMENTO E
PREMI DI FORMAZIONE TECNICA**

22 GENNAIO 2026

Introduzione generale

Dal 1° luglio 2023: superamento dei vecchi “premi di preparazione/addestramento”.

Nuovo sistema premi NOIF:

Art. 96 – Premio di Tesseramento

Art. 99 – Premio di Formazione Tecnica

Entrambi gestiti tramite **Portale Servizi FIGC – Piattaforma Telematica Premi**.

Le nuove norme su premi di tesseramento e formazione tecnica sono state introdotte con i comunicati federali del giugno 2023 (in particolare C.U. FIGC n. 232/A e n. 236/A del 28.06.2023) con decorrenza 1° luglio 2023, e via via integrate e coordinate dai successivi comunicati di modifica delle NOIF.



Premio di tesseramento

Art. 96 NOIF

Il premio di tesseramento è un importo che la società che richiede il tesseramento annuale di un calciatore / calciatrice come:

- “giovane dilettante”

oppure

- “non professionista”

deve corrispondere alle società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a precedentemente tesserato/a, se nella stagione precedente risultava tesserato/a annualmente per una società LND.



ART. 96 NOIF Soggetti interessati

SOCIETÀ DEBITRICI

Le Società che effettuano un **tesseramento annuale** con status **«giovane dilettante»** (<18 anni) o **«non professionista»** (=>18 anni), che segue un altro tesseramento annuale in ambito LND, ad un calciatore/calciatrice **dai 16 (*) ai 20 anni** (stagione sportiva nella quale compie gli anni indicati)

Art. 96

SOCIETÀ CREDITRICI

Le Società della **Lega Nazionale Dilettanti** o **Divisione Serie B Femminile** che sono state titolari di un **tesseramento annuale** nelle **cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età**.

(*) Art. 32 NOIF - al compimento del 16° anno, il calciatore/calciatrice «giovane» diventa «giovane dilettante».

La norma impone la modifica di status automaticamente al compimento del 16° anno, in corso di stagione sportiva, con conseguente accesso a questa premialità; è attualmente in corso un dibattito con la LND per stabilire come far recepire questa modifica di status al momento del compimento del 16° anno, ovvero se ipotizzare la modifica di status a fine stagione sportiva.

Come funziona?

CONDIZIONE ESSENZIALE PER IL DIRITTO AL PREMIO

Il diritto al premio richiede il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno un'intera stagione sportiva. Il tesseramento si intende per un'intera stagione sportiva se è intervenuto in un giorno qualunque della Stagione Sportiva, nei periodi di tesseramento validi, e mantenuto attivo fino al termine della stessa stagione sportiva, senza svincolo prima del 30 giugno.

QUOTA PREMIO PER STAGIONE

Per ogni stagione di tesseramento «giovane», è attribuita una quota pari a 1/5 (un quinto) del premio totale, qualunque sia la data di tesseramento; per il premio di tesseramento infatti non c'è un periodo minimo di tesseramento da garantire per far scattare il premio, ma vale il criterio dell'intera stagione sportiva, come su definita.

ESCLUSIONI PER TESSERAMENTI ANNUALI SUCCESSIVI A TESSERAMENTI DIVERSI DA ANNUALI (BIENNIALI, PLURIENNIALI, ...)

Il premio di tesseramento non è dovuto quando il tesseramento annuale ha fatto seguito ad un precedente tesseramento non annuale.

TRASFERIMENTO TRA SOCIETÀ - STESSA STAGIONE SPORTIVA - TESSERAMENTO ANNUALE - SOCIETÀ DEBITRICE

Se un calciatore viene tesserato da un'altra società - sempre con tesseramento annuale (per trasferimento definitivo o temporaneo, aggiornamento di posizione, ecc.) - nella stessa stagione sportiva, anche l'ulteriore società è tenuta a pagare il premio di tesseramento quando milita in una categoria superiore a quella della/e precedenti di tesseramento annuale; la nuova società che tessera il calciatore è tenuta a pagare il premio pari al delta rispetto all'importo del premio già maturato per le precedenti società di tesseramento annuale di categoria inferiore.

In sintesi: si paga solo una quota annuale, pari alla quota dovuta dalla società che effettua il primo tesseramento annuale, eventualmente integrata del delta annuale dalla seconda, se di categoria superiore





Come funziona?

SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Le società di puro settore giovanile non sono mai debitrici né creditrici di premi di tesseramento.

PRESCRIZIONE DEL PREMIO DI TESSERAMENTO

Il diritto al "premio di tesseramento" si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

IL DIRITTO AI PREMI DI «TESSERAMENTO» MATORATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 SI PRESCRIBE AL 28 FEBBRAIO 2026, INVECE CHE AL 31 DICEMBRE 2025.

Dopo la prescrizione, le attestazioni dei premi non saranno più disponibili in Piattaforma



Come funziona?

Caratteristiche principali:

Dovuto fino alla stagione in cui il calciatore compie 20 anni.
Si calcola sulle ultime 5 stagioni precedenti al 16° anno.
Si divide in 5 quote (1/5 per ogni stagione utile).

Importi calcio a 11 maschile

Serie D → €650
Eccellenza → €500
Promozione → €350
Prima Categoria → €250
Seconda Categoria → €150
Terza Categoria → nessun premio

calcio a 5 maschile

Serie A: €800
Serie A2 Elite: €700
Serie A2: €500
Serie B: €400
Serie C1: €300
Serie C2: €200
Serie D: non dovuto

Procedura:

Gestione tramite Commissione Premi FIGC.
Primo grado: Commissione Premi; appello: TFN Sezione Vertenze Economiche





Come funziona?

Caratteristiche principali:

Dovuto fino alla stagione in cui il calciatore compie 20 anni.
Si calcola sulle ultime 5 stagioni precedenti al 16° anno.
Si divide in 5 quote (1/5 per ogni stagione utile).

PREMI CALCIO A 11 FEMMINILE

Serie B: €350
Serie C: €250
Eccellenza: €150
Promozione: non dovuto

PREMI CALCIO A 5 FEMMINILE

Serie A: €300
Serie B: non dovuto
Comitati Reg.li: non dovuto





Premio di formazione Tecnica

Art. 99 NOIF

Il premio di formazione tecnica matura una sola volta al verificarsi del primo “evento qualificato”, cioè quando il calciatore / la calciatrice:

- sottoscrive il primo tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”, “non professionista” o “giovane di serie”,

oppure

- sottoscrive il primo contratto di apprendistato professionalizzante,

oppure

- sottoscrive il primo contratto di lavoro sportivo (da professionista o da dilettante).

La società che acquisisce il diritto alle prestazioni dell’atleta è tenuta a corrispondere il premio alle “Società Formiatrici”, ossia alle società (dilettantistiche, di puro settore giovanile o professionalistiche, secondo i casi) per le quali il calciatore è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, tra la stagione in cui ha compiuto 10 anni e la stagione in cui ha compiuto 21 anni



ART. 99 NOIF Soggetti interessati

SOCIETÀ DEBITRICI

Le società che:

- effettuano il **primo** tesseramento biennale da «giovane dilettante» (dai 16 ai 18 anni) o «non professionista» (dai 18 anni in su), o «giovane di serie»
- stipulano il **primo** contratto di apprendistato professionalizzante,
- stipulano il **primo** contratto di lavoro da professionista o da dilettante

I 3 eventi su elencati possono avvenire

in alternativa o in successione,

anche non continuativa.

Art. 99

SOCIETÀ CREDITRICI

Società che hanno tesserato il calciatore/trice tra i 10 e i 21 anni, e comunque fino all'età (<21) in cui si è verificata la condizione del premio di formazione tecnica (e comunque non oltre la stagione in cui compie 21 anni), con tesseramento minimo di 60 giorni.

In caso di società debitrice dilettantistica
- per primo tesseramento biennale da «giovane dilettante» o «non professionista» o primo contratto di Lavoro Sportivo non si considerano creditrici le società professionalistiche.

Come funziona?

Calcolo:

Premio Totale =

Valore base FIGC × Coefficiente categoria × Durata contratto

(es. valore base 123 €, coefficiente Serie D = 6 → €720 per anno contrattuale).

Il Premio Totale si ripartisce tra tutti gli anni di formazione tecnica, determinando la **Quota Stagione**


Quota Stagione (QS) = PFT/ Stagioni di Formazione

La quota stagione viene attribuita alle società formatorie per ogni stagione di formazione. Se in una stagione ci sono più società formatorie, la quota stagione viene ripartita proporzionalmente tra società formatorie valide, **che devono aver mantenuto il calciatore/calciatrice per almeno 60 gg.**

Quando la società creditrice corrisponde alla stessa società debitrice del premio, allora la relativa quota stagione non viene assegnata (è indicata a zero)

Regole particolari:

- Raddoppio del premio se il primo contratto è con società professionistica.
- Prescrizione speciale: 28 febbraio 2026 per diritti maturati 2023/24.
- Competenza giurisdizionale: TFN – SVE in primo grado, CFA in appello.





Come funziona?

SOCIETÀ FORMATRICI (CREDITRICI DEL Premio Formazione Tecnica)


Risultano FORMATRICI - e dunque beneficiare del Premio Formazione Tecnica - tutte le società che hanno tesserato il calciatore/calciatrice tra i 10 e i 21 anni; tali società risultano creditrici delle quote annuali di premio, in base ai periodi di tesseramento (stagioni sportive) che ricadono nell'intervallo oggetto di maturazione del premio. Il periodo di tesseramento minimo che da diritto al Premio Formazione Tecnica è 2 mesi.

PIÙ SOCIETÀ FORMATRICI PER LA STESSA STAGIONE SPORTIVA

Se il giocatore cambia società nella stessa stagione sportiva che ha fatto maturare il Premio di Formazione Tecnica, la seconda società paga il premio di formazione tecnica – per la sola quota parte relativa alla differenza con il premio precedente - se milita in una categoria superiore.

SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Le società di puro settore giovanile non sono mai debitrici di PFT, ma possono essere creditrici di tale tipologia di premio.



Come funziona?


PREMIO PER SOCIETÀ INATTIVA O NON PIÙ AFFILIATA

Se il premio di formazione tecnica è dovuto ad una società non più attiva o non più affiliata, tale premio è dovuto alla FIGC. La verifica dello stato di inattività/non affiliazione della società è effettuata al momento in cui il premio viene richiesto (non al momento della maturazione dello stesso).

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE C11 E C5 – ANNO 2022

Se un calciatore ha militato da «giovane» per una società che svolgeva sia calcio a 11 che calcio a 5 prima della separazione delle carriere, la sua formazione viene considerata indistintamente per gli anni antecedenti al 2022; ciò pertanto fa sorgere il diritto di premi a credito in capo alle società per le quali il calciatore era stato tesserato in quegli anni, quando non era ancora in vigore la distinzione tra tesseramento di calcio a 11 e tesseramento di calcio a 5, e questo indipendentemente dal fatto che il premio sia maturato, post 2022, in ragione di un tesseramento/contratto di calcio a 11 o di calcio a 5.

È infatti ragionevole assumere che il calciatore che ha deciso di proseguire la sua attività come tesserato di calcio a 5 e/o di calcio a 11, distinguendo la sua carriera come prevedono oggi le norme, abbia comunque beneficiato del lavoro di formazione prestato dalla società (indistinta) che l'ha avuto in carico in età giovanile.





Accesso Piattaforma Premi



MODALITÀ DI ACCESSO

Accesso

L'accesso alla Piattaforma Telematica Premi avviene attraverso il seguente indirizzo:

<https://portaleservizi.figc.it/>

Requisiti di accesso

Ogni utenza società del PORTALE SERVIZI con diritto di accesso al modulo TESSERAMENTO Calciatrici/Calciatori sarà abilitata alla piattaforma telematica PREMI con le medesime credenziali, garantendo l'accesso unificato alle funzioni del PORTALE SERVIZI.

Calcolo e attestazione premi

Calcolo automatico dei premi

Nelle 24h successive all'approvazione della pratica di tesseramento che determina la maturazione di premi di tesseramento e/o di formazione tecnica, questi sono visibili in piattaforma sia per le società creditrici che per quelle debitrici.

Download delle attestazioni


Le società possono scaricare **attestazioni automatiche dei premi di tesseramento e di formazione tecnica**, disponibili fino alla loro prescrizione. **Tali attestazioni valgono come certificazione.**

Contatore delle attestazioni

Un contatore informa le società del numero di attestazioni di premi disponibili; tale contatore si aggiorna ad ogni scaricamento di attestazione e ad ogni maturazione di nuovo premio.

Importo del premio dovuto

L'importo dell'attestazione automatica riflette il premio di tesseramento e/o di formazione tecnica dovuto secondo le norme federali, indipendentemente da eventuali accordi in diminuzione intervenuti per i premi di formazione tecnica tra le parti.





Interazioni con la Commissione Premi

Dialogo con la Commissione Premi

La **Piattaforma Telematica Premi** gestisce le interazioni con la **COMMISSIONE PREMI DELLA FIGC**, assicurando la regolarità dei processi ed il rispetto delle NOIF.

Attraverso la Piattaforma la società indirizza la Commissione Premi per:


• IL DEPOSITO DI ACCORDI

Ove tra le parti ci sia l'accordo per il pagamento di un premio DI FORMAZIONE TECNICA (ART. 99 NOIF) ridotto o pari a zero rispetto a quello previsto dalle NOIF.

• IL RICORSO SUI PREMI DI TESSERAMENTO (ART. 96 NOIF)

In caso di mancata regolarizzazione del premio di tesseramento tra le parti.

PER IL **PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (ART. 99 NOIF)**, IL RICORSO VA INDIRIZZATO IN PRIMA ISTANZA AL **TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**.



Interazioni con la Commissione Premi

IL RICORSO SUI PREMI DI TESSERAMENTO (ART. 96 NOIF)

In caso di mancata regolarizzazione del Premio di Tesseramento tra le parti, il **Ricorso** va presentato in prima istanza alla **Commissione Premi** attraverso la **PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI** (<https://portaleservizi.figc.it>)

IL RICORSO SUI PREMI DI FORMAZIONE TECNICA (ART. 99 NOIF)

Per il Premio di Formazione Tecnica (art. 99 NOIF), il **Ricorso** va indirizzato in prima istanza al **Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione Vertenze Economiche** attraverso il **PST – PROCESSO SPORTIVO TELEMATICO** (<https://pst.figc.it>)

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL PREMIO

Il diritto al premio tesseramento e al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

IL DIRITTO AI PREMI DI «TESSERAMENTO» E DI «FORMAZIONE TECNICA» MATURATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 SI PRESCRIVE AL 28 FEBBRAIO 2026, INVECE CHE AL 31 DICEMBRE 2025.

REGOLAZIONE DEL PREMIO ATTESTATO DALLA PIATTAFORMA PREMI

ATTESTAZIONE PREMIO

L'importo del Premio di Tesseramento (art. 96) è attestato dalla **Piattaforma Premi**.

La creditrice contatta la debitrice e ne concordano la liquidazione in forma diretta (fuori Piattaforma).

La liquidazione può anche avvenire in forma ridotta, secondo gli accordi tra le parti. Il relativo accordo non deve essere depositato in Piattaforma ma conservato dalle parti interessate.


Mancata liquidazione del premio

In caso di mancato accordo e/o liquidazione, la società creditrice può presentare **Ricorso** alla **Commissione Premi** attraverso il **deposito telematico** dello stesso **sulla PIATTAFORMA PREMI**, secondo gli adempimenti previsti dalla norma vigente al tempo della maturazione del premio (*).

Liquidazione del premio

La società debitrice e la società creditrice concordano l'importo del premio - anche in diminuzione rispetto a quello previsto dalla norma - e assolvono direttamente alla liquidazione, conservando in maniera autonoma la ricevuta di pagamento.

N.B. Per i premi maturati nelle SS 2023/2024 e 2024/2025 il ricorso richiede il deposito della copia delle tessere autenticate dal CR/DP; Per i premi maturati nella SS 2024/2025 la copia delle tessere autenticate non è più richiesta (rif. CU 325/A del 19/06/2025)





RICORSO PRIMA ISTANZA COMMISSIONE PREMI FIGC ART. 96

RUOLO DELLA COMMISSIONE PREMI FIGC

La Commissione Premi FIGC gestisce il processo e coordina le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni sui **ricorsi concernenti il Premio di Tesseramento (Art. 96 NOIF)**.

DEPOSITO TELEMATICO DEL RICORSO

Il Ricorso sui Premi di Tesseramento (Art. 96 NOIF) è inviato alla Commissione Premi tramite deposito telematico nella Piattaforma Telematica Premi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

È fondamentale caricare tutti i documenti obbligatori nei termini previsti:

- ❖ Modulo di ricorso, precompilato dalla piattaforma a seguito di inserimento dei dati richiesti
- ❖ Copie della ricevuta di invio del ricorso tramite PEC alla controparte Copie delle tessere autenticate dal CR/DP per i premi maturati nelle ss 23-24 e 24-25
- ❖ Eventuale Memorie e documentazione della controparte (entro 30 giorni dal deposito del ricorso)
- ❖ L'esito del Ricorso è pubblicato in piattaforma e comunicato alle parti tramite PEC.

Se entro 30 gg le società giungono ad un accordo, sono tenute a depositare la **Liberatoria** sulla Piattaforma Premi, all'interno della stessa pratica di Ricorso. La liberatoria deve essere corredata del visto di autenticità apposto dalla Divisione/Dipartimento/Comitato competente presso il quale deve essere depositata l'originale.

Il deposito della liberatoria determina la cessazione della materia del contendere.



RICORSO PRIMA ISTANZA COMMISSIONE PREMI FIGC ART. 96

Procedura

Ruolo della Commissione Premi FIGC

La Commissione Premi FIGC gestisce il processo e coordina le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni per **ricorsi concernenti il premio di tesseramento (Art. 96 NOIF)**.


Deposito Telematico del Ricorso

Il Ricorso sui premi di tesseramento (Art. 96 NOIF) è inviato alla Commissione Premi tramite deposito telematico nella Piattaforma Telematica Premi.

Documentazione necessaria

È fondamentale caricare tutti i documenti obbligatori nei termini previsti:

- Modulo di ricorso, precompilato dalla piattaforma a seguito di inserimento dei dati richiesti
- Copie della ricevuta di invio del ricorso tramite PEC alla controparte
- Copie delle tessere autenticate dal CR/DP per i premi maturati nelle ss 23-24 e 24-25
- Eventuale Memorie e documentazione della controparte
- Eventuale Liberatoria corredata del visto di autenticità e depositata presso l'ente competente per la validità



RICORSO PRIMA ISTANZA COMMISSIONE PREMI FIGC ART. 96

Procedura


Risultato dell'istruttoria

L'esito dell'istruttoria è resa disponibile sulla piattaforma all'interno degli allegati del ricorso e comunicato alle parti interessate tramite PEC.

Accoglimento del ricorso

In caso di accoglimento del Ricorso, la Commissione Premi provvede al prelievo della somma dalla società obbligata, tramite la Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale competente.

IL RICORSO PER LA MANCATA CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (ART. 99 NOIF) VA INDIRIZZATO IN PRIMA ISTANZA AL TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE.



PROCEDURA DI DEPOSITO ACCORDO

Deposito dell'Accordo di riduzione

La società creditrice o debitrice deposita l'accordo di riduzione per premi di formazione tecnica (art. 99 NOIF) tramite la Piattaforma Telematica Premi, garantendone la corretta registrazione.

Inserimento dei dati

L'inserimento dei dati dell'accordo di riduzione è fondamentale per generare il modulo precompilato sul quale acquisire la firma da parte di entrambe le società.

Firma del modulo

Una volta generato e scaricato, il modulo di ACCORDO di riduzione deve essere firmato e caricato nella sezione «Allegati» della Piattaforma ed effettuare l'invio telematico alla Commissione Premi.



Segnalazione errori di calcolo e/o conteggi non dovuti

Nel caso in cui ci fossero Premi Formazione Tecnica a debito con conteggi errati o addirittura non dovuti

VANNO SEGNALATI ENTRO 60 GIORNI DALLA COMPARSA DELL'ATTESTAZIONE SUL PORTALE ALLA FIGC – INDIRIZZO

SUPPORTOTECNICO@FIGC.IT

IN GENERALE, NEL PRIMO ANNO DI ATTUAZIONE DEL PORTALE, LA FIGC STA ANCORA GESTENDO LE RICHIESTE DI CORREZIONI CON LA PIU' AMPIA ELASTICITA'.

GRAZIE

